

**AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI**

**III TRIMESTRE 2021**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**(deliberazione 278/2021/R/com)**

## INDICE

Premessa	3
Parte Prima: previsioni in relazione ai settori elettrico e gas	5
2      Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	5
Parte seconda: settore elettrico	7
3      Decreto-legge n. 99/21	7
4      Proroga della riduzione delle bollette per le utenze BTAU	7
5      Aggiornamento dal 1 luglio 2021 per il settore elettrico	8
6      Percorso di adeguamento per il recupero del gettito	9
Parte terza: settore gas	10
7      Aggiornamento dal 1 luglio 2021 per il settore gas	10
8      Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG con efficacia dal 1 gennaio 2022	11

## Premessa

- 1.1 La deliberazione 278/2021/R/com<sup>1</sup>, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 luglio 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 La deliberazione 278/2021/R/com è stata adottata in un contesto di forti tensioni sui mercati delle *commodities* energetiche che ha comportato, sia sul mercato tutelato che su quello libero, significativi rialzi in relazione ai prezzi dell'energia elettrica e del gas.
- 1.3 Il deciso miglioramento delle prospettive economiche a livello globale, accompagnato dall'emergere di criticità locali nelle catene di approvvigionamento per effetto della pandemia da COVID-19, ha infatti alimentato, nel primo semestre 2021, un generalizzato aumento dei costi delle materie prime nei mercati internazionali.
- 1.4 Per quanto riguarda il settore energetico, a questo trend di crescita si sono sommate specifiche dinamiche settoriali, legate in ampia misura alla valorizzazione dei permessi di emissione della CO<sub>2</sub>.
- 1.5 Si è evidenziato pertanto uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas.
- 1.6 Al fine di mitigare l'impatto di questa congiuntura sui prezzi finali dell'energia elettrica, la deliberazione 278/2021/R/com prevede una riduzione molto significativa del peso degli oneri generali per il trimestre che inizia l'1 luglio 2021, per tutti gli utenti (domestici e non).
- 1.7 Tale manovra è stata possibile agendo sia sulla componente *ASOS* che sulla componente *ARIM*. Grazie alle disponibilità finanziarie messe a disposizione dal decreto-legge n. 99/21<sup>2</sup> (adottato dal Consiglio dei ministri lo stesso giorno di approvazione della deliberazione 278/2021/R/com), che ha previsto il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Cassa) di 1,2 miliardi di euro allo scopo di contenere gli adeguamenti tariffari del settore elettrico nel terzo trimestre 2021, la componente tariffaria *ASOS* è stata ridotta ad un livello quasi dimezzato rispetto a quello precedente.
- 1.8 La manovra ha inoltre fatto leva sulle disponibilità finanziarie attualmente presenti nei conti di gestione di Cassa, nonché al miglioramento delle stime degli oneri in capo ad alcuni conti. Ciò in particolare in relazione ai conti di efficienza energetica, per cui è stato possibile annullare transitoriamente l'elemento della componente tariffaria *ARIM* che alimenta il conto relativo al settore elettrico, con l'effetto (anche in questo caso) di quasi dimezzare il livello della medesima componente.
- 1.9 I livelli delle componenti *ASOS* e *ARIM* così ridotti, non sono sostenibili nel lungo periodo e sarà pertanto necessario, nei prossimi trimestri, adottare un percorso di adeguamento al rialzo delle componenti oggi oggetto di riduzione, per garantire nel medio termine l'equilibrio economico-finanziario dei conti di gestione.
- 1.10 Parallelamente, l'Autorità con la deliberazione 279/2021/R/eel<sup>3</sup> ha dato immediata attuazione alle disposizioni del decreto-legge 73/21<sup>4</sup>, che ha prorogato fino al 31 luglio

---

<sup>1</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/21/278-21.htm>.

<sup>2</sup> Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

<sup>3</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2021, 279/2021/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/21/279-21.htm>.

<sup>4</sup> Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

2021 la riduzione delle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” per le utenze in bassa tensione per usi diversi dal domestico, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del TIT<sup>5</sup> (utenze BTAU), adeguando ovviamente dette riduzioni ai livelli delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  disposti con la deliberazione 278/2021/R/com.

- 1.11 In relazione al settore gas non è stato possibile adottare misure analoghe; va anche considerato che il peso di oneri generali e ulteriori componenti sulla spesa totale annua di gas degli utenti finali risulta meno significativo rispetto al settore elettrico.
- 1.12 In sede del presente aggiornamento tariffario è stato invece adeguato in aumento il livello della componente tariffaria RE, per ottemperare ad una decisione già presa in sede di aggiornamento del I trimestre 2021.

---

<sup>5</sup> Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021, <https://www.arera.it/it/docs/21/231-21.htm>.

## Parte Prima: previsioni in relazione ai settori elettrico e gas

### 2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 2.1 Con la comunicazione 14 giugno 2021<sup>6</sup>, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Cassa) e il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2022.
- 2.2 Sulla base delle suddette stime, si confermano sostanzialmente le previsioni del precedente trimestre in relazione all'andamento generale della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa.
- 2.3 In relazione al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (conto A3), si registra un significativo miglioramento degli oneri di competenza dell'anno 2021, per effetto essenzialmente dell'aumento del PUN.
- 2.4 In tale quadro, praticamente si annulla lo squilibrio tra gli oneri in capo al conto A3 e i gettiti previsti di competenza dell'anno 2021, mentre si riduce significativamente il deficit del conto medesimo relativo agli anni precedenti al 2021.
- 2.5 In Tabella 1 si riportano le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2020 e 2021, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate sulla base delle ultime stime disponibili elaborate dal GSE (giugno 2021). Si precisa che tali stime sono soggette a rielaborazioni periodiche da parte del GSE, e che i dati relativi al 2021 sono previsivi e pertanto potenzialmente suscettibili di variazioni anche significative.
- 2.6 Le stime di Cassa e GSE tengono conto anche delle disposizioni del decreto 21 maggio 2021<sup>7</sup>, con cui sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 e rivisti i medesimi obiettivi per l'anno 2020.
- 2.7 In relazione a tali disposizioni, sono significativamente diminuiti rispetto alle stime del precedente trimestre gli oneri previsti per l'anno 2020 e per gli anni successivi in capo ai conti di efficienza energetica, ossia il conto alimentato dall'elemento  $A_{uc7RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$  (conto UC7) e, per il settore gas, il conto alimentato dalle componenti RE e RET (conto RE/RET).
- 2.8 Sono invece incrementate le stime relative agli esborsi attesi per l'incentivazione alle rinnovabili termiche e agli interventi di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28/11<sup>8</sup>, nonché ai conti alimentati dalle componenti tariffarie di cui alla RTTG<sup>9</sup>.
- 2.9 In relazione agli oneri di competenza dei *bonus* sociali del settore elettrico e gas, il decreto-legge 124/19<sup>10</sup> ha introdotto, a partire dall'anno 2021, il meccanismo di

---

<sup>6</sup> La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. 16511 del 14 giugno 2021 (prot. Autorità 24713 del 16 giugno 2021).

<sup>7</sup> Il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 maggio 2021.

<sup>8</sup> Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

<sup>9</sup> La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm>.

<sup>10</sup> Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

riconoscimento automatico, le cui modalità applicative sono state definite con la deliberazione 63/2021/R/com<sup>11</sup>, recentemente integrata con la deliberazione 257/2021/R/com<sup>12</sup>.

- 2.10 In tale nuovo regime, gli oneri in capo ai conti alimentati dall'elemento  $A_{SRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$  (per il *bonus* elettrico – conto AS) e GS/GST (per il *bonus* gas – conto GS/GST) sono previsti in significativo aumento, pur non disponendo ancora di stime precise.
- 2.11 Per il finanziamento del *bonus* gas, il gettito delle componenti GS e GST (circa 70 milioni di euro/anno) risulta non sufficiente a coprire gli oneri di competenza previsti (attualmente stimabili in oltre 300 milioni di euro); tuttavia il conto GS/GST presenta a una buona liquidità che consente di far fronte a tali oneri, anche grazie ai versamenti da parte del Bilancio dello Stato che sono previsti da vigenti disposizioni di legge.
- 2.12 Il conto AS, che finanzia il *bonus* per il settore elettrico, nonostante il buon livello di gettito (circa 270 milioni euro all'anno), a fronte di previsioni di oneri di competenza che potrebbero superare i 500 milioni di euro/anno, risulta in sofferenza.

---

<sup>11</sup> La deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/21/63-21.htm>.

<sup>12</sup> La deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/21/257-21.htm>.

## Parte seconda: settore elettrico

### 3 Decreto-legge n. 99/21

- 3.1 Nella giornata di approvazione della deliberazione 278/2021/R/eel (30 giugno 2021) è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge n. 99/21<sup>13</sup>, che comprende disposizioni che prevedono il trasferimento alla Cassa di 1,2 miliardi di euro per il contenimento degli adeguamenti tariffari del settore elettrico nel terzo trimestre 2021.
- 3.2 Tali risorse sono, tra l'altro, finanziate con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

### 4 Proroga della riduzione delle bollette per le utenze BTAU

- 4.1 L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge Sostegni<sup>14</sup> prevede che *“Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa. L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:*
- a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;*
  - b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.”.*
- 4.2 Il medesimo articolo 6 del decreto-legge Sostegni dispone inoltre che, a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema, viene autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Bilancio dello Stato, prevedendo di trasferire al sistema elettrico il corrispondente importo tramite il Conto emergenza COVID-19 costituito presso la Cassa ai sensi della deliberazione 60/2020/R/com<sup>15</sup>.
- 4.3 Con la deliberazione 124/2021/R/eel<sup>16</sup>, l'Autorità ha dato immediata attuazione alle disposizioni urgenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge Sostegni.
- 4.4 In particolare, con la deliberazione 124/2021/R/eel, l'Autorità ha definito in maniera ridotta, tra l'altro, i valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  e della componente tariffaria  $A_{RIM}$  per le utenze BTAU per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2021.

---

<sup>13</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 155 del 30 giugno 2021.

<sup>14</sup> Il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

<sup>15</sup> La deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2020, 60/2020/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/20/60-20.htm>.

<sup>16</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2021, 124/2021/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/21/124-21.htm>.

- 4.5 Con la deliberazione 123/2021/R/com<sup>17</sup>, l’Autorità ha confermato i valori delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  già fissate, per il precedente trimestre, dalla deliberazione 595/2020/R/com<sup>18</sup>, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel per le utenze BTAU nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2021.
- 4.6 L’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 73/21, prevede che:
- “La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall’articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, trova applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021”* (comma 1);
  - “Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77”* (comma 2);
- 4.7 Con la deliberazione 279/2021/R/eel, l’Autorità ha pertanto integrato la deliberazione 124/2021/R/eel, al fine di includere, tra l’altro, i valori ridotti della componente tariffaria  $A_{SOS}$  e della componente tariffaria  $A_{RIM}$  per le utenze BTAU per il periodo 1 – 31 luglio 2021, tenendo conto delle determinazioni assunte nella deliberazione 278/2021/R/com, oggetto della presente relazione tecnica, per le aliquote degli oneri generali per il terzo trimestre 2021.

## **5 Aggiornamento dal 1 luglio 2021 per il settore elettrico**

- 5.1 Con la deliberazione 278/2021/R/com l’Autorità, tenuto conto delle disposizioni del decreto-legge n. 99/21, nonché delle migliorate previsioni di competenza del conto UC7, ha previsto di:
- ridurre significativamente, per il terzo trimestre del corrente anno 2021, il livello dell’elemento  $A_{3*SOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$ ;
  - prevedere che le risorse di cui al decreto-legge n. 99/21 siano destinate a coprire il mancato gettito derivante nel terzo trimestre 2021 da quanto previsto alla precedente lettera a);
  - ridurre, per il terzo trimestre del 2021, il livello dell’elemento  $A_{ESOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$  per tener conto dei minori oneri relativi all’incentivazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica, a causa della riduzione di cui alla precedente lettera a), con effetto stimato pertanto nullo sul livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa;
  - annullare, transitoriamente, l’elemento  $A_{uc7RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ ;
  - procedere ad un primo adeguamento al rialzo dell’elemento  $A_{SRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ .
- 5.2 Con la deliberazione 278/2021/R/com l’Autorità ha fissato pertanto le aliquote delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  sulla base di quanto precisato nei precedenti alinea, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel, come modificata dalla deliberazione 279/2021/R/eel, per le utenze BTAU nel periodo 1 – 31 luglio 2021.

---

<sup>17</sup> La deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/21/123-21.htm>.

<sup>18</sup> La deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/20/595-20.htm>.

### *Dettaglio degli elementi delle componenti tariffarie $A_{SOS}$ e $A_{RIM}$ a partire dal 1 luglio 2021*

- 5.3 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{SOS}$  a partire dal 1 agosto 2021 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica). Si rammenta che dal 1 al 31 luglio 2021 per gli utenti BTAU valgono le disposizioni di cui alla deliberazione 279/2021/R/eel, per gli altri utenti quanto riportato nella Tabella A.
- 5.4 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{RIM}$  a partire dal 1 agosto 2021. Si rammenta che dal 1 al 31 luglio 2021 per gli utenti BTAU valgono le disposizioni di cui alla deliberazione 279/2021/R/eel, per gli altri utenti quanto riportato nella Tabella B.

## **6 Percorso di adeguamento per il recupero del gettito**

- 6.1 Alla manovra straordinaria decisa con la deliberazione 278/2020/R/com dovrà necessariamente far seguito, nei prossimi trimestri, l'attivazione da parte dell'Autorità di un percorso di adeguamento al rialzo degli oneri generali con l'obiettivo di:
- a) consentire il riallineamento della componente tariffaria  $A_{SOS}$  almeno al livello precedente, con un adeguamento al rialzo dell'elemento  $A_{3*SOS}$  (e, conseguentemente, dell'elemento  $A_{ESOS}$ ) della medesima componente;
  - b) diluire nel tempo l'impatto sui clienti finali del suddetto riallineamento, prevedendo un percorso graduale, nei limiti di quanto consentito dalle giacenze presso Cassa, anche in funzione della tempistica con la quale le risorse stanziare dai richiamati decreti legge 73/21 e 99/21, saranno effettivamente disponibili.
- 6.2 Si stima, invece, che sia possibile mantenere l'annullamento dell'elemento  $A_{uc7RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$  almeno per alcuni trimestri. Ciò contribuirà ad ammorbidire l'impatto dell'adeguamento al rialzo della componente  $A_{SOS}$  di cui al precedente punto 6.1.
- 6.3 Invece, è prevedibile che nel corso dei prossimi trimestri sia necessario procedere ad ulteriori adeguamenti al rialzo dell'elemento  $A_{SRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ .

## Parte terza: settore gas

### 7 Aggiornamento dal 1 luglio 2021 per il settore gas

- 7.1 Con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha disposto di adeguare in aumento le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal 1 luglio 2021. In particolare, il comma 4.1 della deliberazione 595/2020/R/com ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2021, il valore della componente tariffaria RET è fissato a 2,2880 centesimi di euro/smc.
- 7.2 Si stima che detto aumento contribuisca, insieme alla prevista riduzione degli oneri in capo al conto RE/RET a seguito dell'adozione del decreto 21 maggio 2021, già ricordata, ad annullare entro il 2021 il deficit di competenza del medesimo conto.
- 7.3 Con la deliberazione 96/2020/R/eel<sup>19</sup>, l'Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, prevedendo, in particolare, per i produttori ammessi al beneficio, che il diritto alla restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE decorra dal 1 luglio 2021.
- 7.4 Con la deliberazione 548/2020/R/com<sup>20</sup>, l'Autorità ha previsto che:
- a) a partire dalla competenza 1 luglio 2021, l'Autorità, in sede di aggiornamento periodico, evidenzia separatamente la parte delle componenti RE e RET corrispondenti all'elemento  $RE_{TEE}$ ;
  - b) a partire dalla competenza 1 luglio 2021, nell'ambito della definizione delle percentuali di ripartizione della componente  $A_{RIM}$  di cui al comma 34.8 del TIT, sia individuata anche la parte ( $\Delta UC7$ ) dell'elemento  $A_{uc7RIM}$  il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il conto RE/RET, a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici;
- 7.5 Con la deliberazione 595/2020/R/com, l'Autorità ha rimandato al provvedimento di aggiornamento periodico a valere dal 1 luglio 2021 la definizione della parte delle componenti RE e RET corrispondenti all'elemento  $RE_{TEE}$ .
- 7.6 La quota parte degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE coperta dal gettito delle componenti RE e RET nel 2021 risulta pari al 67,75% del totale degli oneri coperti dal medesimo gettito.
- 7.7 Con la deliberazione 278/2021/R/com, pertanto, l'Autorità ha dato seguito a quanto già disposto dal comma 4.1 della deliberazione 595/2020/R/com, e ha, pertanto, fissato, a decorrere dal 1 luglio 2021, il valore della componente RET pari a 2,2880 centesimi di euro/smc, e aggiornare conseguentemente la componente tariffaria RE.
- 7.8 Con la medesima deliberazione 278/2021/R/com, l'Autorità ha altresì definito la quota delle componenti RE e RET corrispondenti all'elemento  $RE_{TEE}$  valida a decorrere dal 1 luglio 2021 pari al 67,75% dell'aliquota totale delle medesime componenti.
- 7.9 In merito alla definizione della quota parte  $\Delta UC7$  dell'elemento  $A_{uc7RIM}$  il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il conto RE/RET, a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici, l'Autorità non ha proceduto alla sua definizione,

<sup>19</sup> La deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/20/96-20.htm>.

<sup>20</sup> La deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/20/548-20.htm>.

in quanto il suddetto elemento  $A_{uc7RIM}$  per il terzo trimestre 2021 è stato transitoriamente annullato (*cfr* punto 5.1, lettera *d*)).

## **8 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG con efficacia dal 1 gennaio 2022**

- 8.1 Ai sensi dell'articolo 36 della RTTG, a decorrere dall'1 gennaio 2020, è istituita la componente tariffaria  $CRV^{ST}$ , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement gas* (corrispettivo  $CRV^{ST}$ ).
- 8.2 Ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo  $CRV^{ST}$  sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" di cui al TISG<sup>21</sup>.
- 8.3 Il corrispettivo  $CRV^{ST}$  è funzionale alla copertura del costo di approvvigionamento delle differenze fra i volumi immessi e prelevati presso gli impianti di distribuzione. Tale costo è correlato al prezzo all'ingrosso del gas naturale.
- 8.4 L'attuale livello del corrispettivo  $CRV^{ST}$ , pari a 0,55 centesimi di euro/smc, risulta sottodimensionato alla luce dell'incremento del prezzo del gas all'ingrosso intervenuto successivamente al momento in cui ne è stato disposto l'aggiornamento con la deliberazione 349/2020/R/com<sup>22</sup>.
- 8.5 Con la deliberazione 278/2021/R/com, pertanto, l'Autorità ha previsto di ridefinire il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$  sulla base di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle attuali quotazioni dei prezzi all'ingrosso del gas naturale, fissandolo pari a 1,000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2022.
- 8.6 Inoltre, tenuto conto del miglioramento della situazione del conto RE/RET (*cfr* punto 7.2), con la medesima deliberazione 278/2021/R/com, l'Autorità ha previsto di adeguare in riduzione le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal prossimo 1 gennaio 2022.

---

<sup>21</sup> Il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (TISG), approvato con deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas, come successivamente integrato e modificato, <https://www.arera.it/it/docs/18/72-18.htm>.

<sup>22</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 349/2020/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/20/349-20.htm>.